

Rep. n.

Schema di Accordo quadro triennale per l'affidamento di interventi edili manutentivi non programmabili, anche aventi carattere di urgenza, presso gli immobili in uso all'Agenzia delle Entrate – lotto _____ (_____) - CIG _____

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno _____ in Roma, presso la sede della Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti dell'Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me -----, , designat_, con provvedimento direttoriale prot. n. _____ a ricevere, quale Ufficiale Rogante dell'Agenzia delle Entrate, gli atti in forma pubblica amministrativa

senza assistenza dei testimoni per concorde rinunzia fattane dai +
comparenti, me consenziente, sono presenti i signori:

- _____, nato a _____ il _____, il quale
interviene in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate (di seguito, per
brevità, anche “Agenzia”, “AdE”, “Committente” o
“Amministrazione”), con sede legale in Roma, alla Via Giorgione, 106,
codice fiscale e partita Iva 06363391001, domiciliato per la carica come
sopra;

- _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la
carica ove appresso, in qualità di rappresentante – (eventuale) giusta
procura speciale del _____ con atto rep. n. _____ per notar _____ in
_____ che qui si allega sub “_____ b” – della Società _____,
con sede legale in _____, codice fiscale e numero di iscrizione nel

Registro delle Imprese _____, numero di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per le categorie di rifiuto di diretta applicabilità delle lavorazioni previste dal Capitolato Speciale di appalto _____, (di seguito, per brevità, "Contraente", "Società" o "Appaltatore"), aggiudicataria del lotto _____ (_____) della Procedura aperta per l'acquisizione di un accordo quadro triennale per l'affidamento di interventi edili manutentivi non programmabili, anche aventi carattere di urgenza, presso gli immobili in uso all'Agenzia delle Entrate (indetta con bando prot. n. _____).

Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. 18.4.2016 n. 50, si applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.

I signori sopra costituiti, dei quali sono certo di identità personale, qualifica e poteri di firma, e verificata la validità dei rispettivi certificati di firma, convengono e stipulano in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice appalti di cui al D.lgs. n.50 del 2016, quanto segue.

premesso che

- L'Agenzia delle Entrate ha indetto una Procedura aperta per l'affidamento triennale, mediante accordo quadro, di interventi edili manutentivi non programmabili, anche aventi carattere di urgenza, presso gli immobili in uso all'Agenzia delle Entrate (determina prot. n. _____).

Tale procedura è articolata in 22 lotti territoriali e funzionali di seguito elencati (con l'indicazione per ciascuno del relativo massimale contrattuale per la durata di trentasei mesi, comprensivo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenza, dell'IVA e di ogni altro onere previsto dal conto economico d'appalto):

- lotto 1 (Abruzzo): € 1.288.689,92;
- lotto 2 (Basilicata): € 500.397,07;
- lotto 3 (Bolzano): € 190.759,23;
- lotto 4 (Calabria): € 1.064.944,24;
- lotto 5 (Campania): € 2.953.254,14;
- lotto 6 (Emilia Romagna): € 2.688.989,14;
- lotto 7 (Friuli Venezia Giulia): € 895.180,38;
- lotto 8 (Lazio): € 3.207.899,91;
- lotto 9 (Uffici Centrali): € 2.058.293,37;
- lotto 10 (Liguria): € 1.140.668,14;
- lotto 11 (Lombardia): € 5.097.373,78;
- lotto 12 (Marche): € 924.784,74;
- lotto 13 (Molise): € 280.275,07;
- lotto 14 (Piemonte): € 3.120.448,47;
- lotto 15 (Puglia): € 2.092.158,29;
- lotto 16 (Sardegna): € 1.547.684,11;
- lotto 17 (Sicilia): € 3.110.302,17;
- lotto 18 (Toscana): € 2.152.728,63;
- lotto 19 (Trento): € 434.468,08;
- lotto 20 (Umbria): € 637.086,62;

- lotto 21 (Valle d'Aosta): € 98.520,13;

- lotto 22 (Veneto): € 2.339.754,37.

All'esito della procedura indetta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016 (da ora anche, per brevità, Codice), la società _____ è risultata prima graduata del Lotto _____ (_____).

Con provvedimento prot. _____ del _____ l'Agenzia ha disposto l'aggiudicazione di tale Lotto _____ in favore della Società.

A seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, l'aggiudicazione ha acquisito efficacia.

È decorso il termine per la stipula del presente Contratto, di cui all'art. 32, commi 8 e 9 del D.lgs. 50/2016.

Qualora dovessero emergere, nel corso della vigenza dell'Accordo Quadro, cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo all'Appaltatore, il presente Contratto sarà risolto di diritto.

L'Agenzia ha avviato l'istruttoria antimafia con richiesta di informativa presso la Banca Dati Nazionale Antimafia con nota prot. n. ____ del ____; in caso di esito interdittivo si procederà alla risoluzione del presente Accordo Quadro e dei contratti esecutivi eventualmente stipulati.

L'Appaltatore, in sede di partecipazione alla procedura, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Premesse e allegati

1.1 Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- delega per la sottoscrizione prot. n. _____ del _____, qui allegata sub “_____”;
- *(eventuale)* procura speciale del _____ al dott. _____ *(rappresentante dell’Appaltatore)*, qui allegata sub “_____”;
- Offerta economica dell’Appaltatore, qui allegata sub “_____”;
- Offerta tecnica dell’Appaltatore, qui allegata sub “_____”;

La documentazione di seguito indicata, pur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- _____;
- Capitolato Speciale d’Appalto (d’ora innanzi, per brevità, anche “Capitolato”);
- Patto di integrità;
- Dichiarazione sul conflitto di interessi potenziale;
- _____
- Codice di Comportamento e di condotta del personale dell’Agenzia delle Entrate.
- **1.2** In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente Accordo e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
- Capitolato tecnico e suoi allegati,
- Offerta economica dell’Appaltatore;
- Contratto normativo;

- Bando e Disciplinare di gara con relativi allegati;

- Contratto/i esecutivo/i;

- Offerta tecnica dell'Appaltatore;

In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara, prodotti dalla Stazione Appaltante prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore.

Ai fini del presente Accordo, alle espressioni ed ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:

➤ SEDI

uffici amministrativi, sportelli per la riscossione, archivi e altri locali di proprietà di AdE o di proprietà di terzi e condotti in locazione da AdE.

➤ ACCORDO QUADRO (o "Contratto o Accordo"):

il presente Accordo, sottoscritto dall'Amministrazione e dall'Appaltatore, per effetto del quale quest'ultimo si obbliga a eseguire le prestazioni richieste in seguito alla stipula/emissione di singoli contratti esecutivi/ordinativi da parte della Committente.

➤ CONTRATTO ESECUTIVO

l'atto sottoscritto in esecuzione dell'Accordo quadro, avente ad oggetto l'attivazione e l'esecuzione dei lavori oggetto del Capitolato.

➤ DIRETTORE DEI LAVORI:

figura designata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016, con le funzioni e le responsabilità attribuite dall'art. 111 del medesimo Decreto e dal Decreto n. 49 del 7.3.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 2 - Oggetto

2.1 Con il presente Accordo l'Amministrazione, ai sensi degli artt. 1655

e ss. cod. civ., regola l'affidamento all'Appaltatore dell'esecuzione di interventi edili manutentivi non programmabili, anche aventi carattere di urgenza, presso i soli immobili strumentali ad uso ufficio o deposito/archivio di proprietà dell'Ente o di proprietà di terzi condotti in locazione dal Committente.

Nell'ambito dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro, si distinguono le seguenti tipologie di interventi:

- a. Lavori non urgenti;
- b. Lavori urgenti;
- c. Lavori di somma urgenza,

per la cui disciplina si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto.

Le opere da realizzarsi nel contesto del presente Accordo quadro, salve le più precise disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori, potranno riguardare le tipologie di lavorazioni afferenti, in via generale, alla declaratoria di cui alla cat. SOA OG1 – Edifici civili e industriali e, in via minoritaria, alla cat. SOA OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela.

2.2 In particolare l'Appaltatore si impegna ad eseguire tutti i lavori affidati, alle condizioni analiticamente definite nel Capitolato, nel presente Accordo, nel Disciplinare di gara, da intendersi qui integralmente recepiti, unitamente alla dichiarazione di offerta tecnica ed economica qui allegate sub _____ e sub _____.

I lavori affidati dovranno essere svolti secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel presente Accordo,

nei contratti esecutivi, nel Capitolato e nell'Offerta tecnica.

I lavori saranno eseguiti a seguito della sottoscrizione, da parte delle strutture territoriali (Direzioni Regionali/Provinciali/Uffici Centrali dell'Agenzia delle Entrate) di contratti esecutivi, nei quali saranno specificati le sedi presso cui eseguire i lavori commessi, le tempistiche entro cui i lavori stessi dovranno essere attivati e la loro durata complessiva.

L'appaltatore, entro 3 giorni dalla ricezione di ciascun contratto esecutivo, dovrà provvedere alla sottoscrizione e restituzione dello stesso.

La mancata sottoscrizione del contratto esecutivo da parte dell'appaltatore nei termini di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del presente Accordo per grave inadempimento dell'appaltatore stesso.

Unicamente per i lavori "urgenti" e di "somma urgenza" di cui all'art. 2, punto 1 lettere b) e c) del Capitolato, si procederà con la trasmissione all'appaltatore, da parte del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento, di "Ordinativi" per l'esecuzione, secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal capitolato medesimo; in tali casi, il rapporto contrattuale si perfezionerà con la sottoscrizione a ratifica del contratto esecutivo in cui sarà riportata l'esatta contabilizzazione delle prestazioni rese.

L'appaltatore accetta espressamente che non sussiste alcun obbligo della Committente alla sottoscrizione dei contratti esecutivi o all'emissione degli ordinativi per il periodo di vigenza dell'Accordo

quadro , non sussistendo alcun corrispettivo minimo garantito in favore dell'Appaltatore medesimo.

Pertanto, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa, di qualsivoglia natura, nei confronti dell'Amministrazione, qualora i contratti esecutivi ovvero la relativa durata ovvero i relativi corrispettivi maturati risultassero inferiori rispetto all'importo complessivo previsto dal presente Accordo ; né l'Amministrazione potrà essere chiamata a rispondere nei confronti dell'Appaltatore qualora i contratti esecutivi non dovessero essere stipulati o la loro durata fosse inferiore a quanto indicato nel presente Accordo od alle attese dell'Appaltatore stesso.

Art. 3 - Durata

3.1 Il presente Accordo ha durata di 36 (trentasei) mesi dalla data della sua sottoscrizione e fino al raggiungimento del massimale di € _____, al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, pari ad € _____ al netto di Iva.

L'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire i lavori richiesti mediante contratto/i esecutivo/i ed ordinativo/i fino ad esaurimento dell'importo complessivo massimo sopra indicato, non potendo pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali, tale importo non dovesse essere completamente utilizzato.

3.2. Non è prevista alcuna opzione di rinnovo.

L'Accordo Quadro cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza, venga raggiunto l'importo massimo contrattuale del Lotto.

Resta naturalmente inteso tra le parti che, ferma restando la validità ed efficacia dell'Accordo quadro e dei singoli contratti esecutivi/ordinativi

eventualmente ancora in corso, non sarà più possibile stipulare contratti esecutivi o emettere ordinativi qualora sia esaurito il massimale previsto per il lotto.

3.3 Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione – nel corso dell'esecuzione del presente appalto – si riserva la facoltà di prorogare la durata del presente Accordo per il tempo strettamente occorrente alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Accordo e nei relativi contratti esecutivi agli stessi prezzi, patti e condizioni o quelli più favorevoli per la Committente, fermo restando il riconoscimento della revisione dei prezzi ove ne sussistano i presupposti.

3.4 Ogni contratto esecutivo formalizzato prima della scadenza dell'accordo quadro potrà essere realizzato anche successivamente alla data prevista di scadenza dell'accordo quadro stesso.

Art. 4 – Corrispettivo

4.1 Il presente accordo quadro viene stipulato prevedendo a titolo di corrispettivo massimo l'importo di € _____
(_____/00), Iva esclusa.

Il corrispettivo si riferisce all'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

4.2 Non essendo predeterminabili il numero e la tipologia di interventi

che dovranno essere eseguiti, gli importi dovuti dalla Committente varieranno in funzione delle specifiche necessità della stessa Amministrazione, pur sempre nel rispetto del relativo importo massimo come sopra indicato.

In particolare, il corrispettivo dovuto dalla Committente all'Appaltatore verrà stabilito, alla luce dell'attività eseguita sulla scorta dei singoli contratti esecutivi/ordinativi stipulati/emessi durante la vigenza dell'Accordo quadro, con applicazione del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore (pari al _____ %) ai prezzi unitari per la remunerazione delle varie attività risultanti dai prezzi di riferimento (ultimo aggiornamento), nell'ordine di preferenza e priorità stabilito dal Capitolato.

4.3 In conformità al disposto dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”* - c.d. *“decreto sostegni ter”*, il corrispettivo dovuto sarà oggetto di revisione a norma dell'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 1, e a norma del medesimo articolo e comma lettera b).

Art. 5 – Modalità di esecuzione ed oneri a carico dell'Appaltatore

5.1 Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i

rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.

5.2 L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore medesimo con la sottoscrizione del presente Accordo.

5.3 L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni.

5.4 L'Appaltatore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Accordo e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

5.5 Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei

confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

5.6 L'Appaltatore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Accordo e nei suoi Allegati.

5.7 L'Appaltatore prende atto e accetta che tutte le prestazioni dovranno essere svolte con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte dell'Amministrazione e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.

5.8 L'appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

5.9 L'Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.

5.10 In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo.

Art. 6 – Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

6.1 L'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente Accordo, di intrattenere con il proprio personale preposto all'esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro diretto, nel rispetto della normativa vigente.

6.2 In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

6.3 L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Accordo, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

6.4 L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

6.5 Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo.

6.6 Il personale impiegato dall'Appaltatore dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Amministrazione, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per l'Appaltatore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

6.7 Resta inteso che l'Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.

6.8 L'Amministrazione potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all'interno dei locali dell'Amministrazione medesima e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L'appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.

6.9 In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei seguenti casi:

a) qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del Contratto;

b) il mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione

dell'Appaltatore dall'impresa ausiliaria o l'utilizzo difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal contratto di avalimento (articolo 89, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

c) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136);

d) la violazione degli obblighi in materia ambientale e sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

e) eventuale subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

f) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori nonché l'impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (lavoro nero) e la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

g) un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell'esecuzione delle prestazioni;

h) l'interruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste dal contratto;

i) l'illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni della stazione appaltante e dei committenti sulla corretta esecuzione del Contratto, ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per

negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;

j) l'Appaltatore non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori/delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento;

k) L'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad adempiere.

6.10 L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro. Trova applicazione quanto disposto dall'art. 30, commi 5 e 6 del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

6.11 Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5, D.lgs. 50/2016, nel caso in cui la Committente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 105 del medesimo decreto), la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Committente

direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile.

6.12 Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al capoverso precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 105 comma 13, D.lgs. 50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Committente sia stata formalmente contestata dall'Appaltatore, la Committente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 8 – Penali

8.1 In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, l'Amministrazione applicherà nei confronti dell'Appaltatore le penali

nelle misure e nei casi indicati nel Capitolato Speciale di Appalto.

8.2 Ai fini dell'applicazione delle penali, l'Amministrazione contesterà all'appaltatore le eventuali inadempienze riscontrate; l'appaltatore, entro 7 giorni, potrà fornire le proprie controdeduzioni e l'eventuale documentazione a supporto; l'Amministrazione, ricevute le controdeduzioni dell'appaltatore, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti entro i successivi 7 giorni, redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore.

8.3 In caso di applicazione delle penali l'Amministrazione emetterà una nota di debito. L'importo delle penali potrà essere detratto direttamente dai corrispettivi fatturati dall'appaltatore ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

8.4 L'irrogazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

8.5 L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi dei singoli contratti esecutivi, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi del successivo art. 10.

Art. 9 – Fatturazione e modalità di pagamento

9.1 Il corrispettivo del presente appalto è stabilito a misura.

Per ogni singolo contratto esecutivo si procederà alla contabilizzazione separata dei lavori, fermo restando che gli importi di tutti i contratti

esecutivi confluiranno in un unico montante dei lavori per il lotto di riferimento.

Il codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti esecutivi dell'Accordo Quadro, verrà indicato di volta in volta dalla Committente. Il CIG dovrà essere indicato nelle singole fatture relative ad ogni contratto esecutivo.

La liquidazione dei lavori svolti nell'ambito di ciascun contratto esecutivo avverrà per Stati di Avanzamento Lavori – S.A.L. che genereranno il pagamento in acconto ad ogni raggiungimento di lavori aventi un controvalore pari ad € 30.000,00 (dicasi € trentamila/00). Nel caso di contratti esecutivi aventi un importo complessivo inferiore ad € 30.000,00, il pagamento si realizzerà con un'unica rata di Conto Finale a valle dell'avvenuto rilascio degli atti contabili previsti (SAL, Libretto delle Misure, Registro di Contabilità) a cura del Direttore dei Lavori.

Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui sopra:

- a) il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi del DM 49/2018, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;

Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

- b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di

avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

Per ogni singolo contratto esecutivo l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione dei Lavori la contabilità dei lavori eseguiti su supporto informatico redatta in formato Excel®/.dcf con allegata adeguata documentazione fotografica probante gli interventi effettuati composta da almeno due foto digitali per ogni singolo intervento.

La Committente provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato ed alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovrà essere stilata secondo il disposto dell'art. n. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e ss.mm.ii. e - comunque - secondo le indicazioni della Committente. Ai sensi del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55, non possono essere accettate fatture che non siano trasmesse in formato elettronico.

9.2 Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive d'IVA, dovranno contenere l'indicazione "scissione dei pagamenti". Per effetto di tale regime, all'appaltatore verrà liquidato l'importo della fattura al netto dell'IVA, che sarà versata alla Committente, secondo quanto previsto

dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate.

9.3 Sull'importo netto progressivo delle prestazioni relative ad un singolo contratto esecutivo, l'Appaltatore dovrà indicare in fattura, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Codice, una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento), di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del relativo conto finale.

Su ogni singolo contratto esecutivo, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 sarà concessa, ove richiesta, l'anticipazione del corrispettivo contrattuale alle condizioni e secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale e dal Codice.

L'anticipazione verrà successivamente compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso inerente il relativo contratto esecutivo.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione - ove richiesta - è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a. importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione

stessa in base al cronoprogramma dei lavori;

b. la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;

c. la garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La fideiussione sarà escussa dalla Committente in caso di insufficiente compensazione o in caso di revoca dell'anticipazione, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell'escussione della fideiussione.

9.4 Al termine delle attività oggetto di ciascun contratto esecutivo, il Direttore dei Lavori procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni citate in conformità a quanto previsto dal Capitolato.

Il termine di emissione del certificato di regolare esecuzione sarà emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto, mentre il collaudo finale entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di cui al comma 3 dell'articolo 102 Codice dei Contratti.

Ultimata la verifica, il Direttore dei lavori/il collaudatore/la commissione di collaudo provvederà a rilasciare il certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo e - qualora le attività commesse all'appaltatore siano state eseguite correttamente - autorizzerà quest'ultimo all'emissione, a titolo di saldo, della fattura per l'ultima rata del corrispettivo. Delle operazioni di verifica sarà redatto apposito verbale in contraddittorio con l'Appaltatore.

9.5 Entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Certificato di collaudo, verrà effettuato il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, unitamente alle ritenute

9.6 Entro 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza dell'Accordo quadro di cui al paragrafo 3 ed ultimati tutti i lavori relativi a tutti i contratti esecutivi, la Committente procederà ad una verifica contabile relativa ai contratti esecutivi svolti nell'ambito dell'Accordo quadro. Le risultanze della verifica contabile sull'andamento dell'Accordo quadro verranno riportate in un "Certificato di collaudo dell'Accordo quadro".

Lo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto di cui all'art. _____ sarà disposto a seguito della sottoscrizione del verbale di cui al precedente paragrafo.

9.7 Le fatture dovranno essere intestate secondo quanto indicato in ciascun contratto esecutivo.

9.8 L'Appaltatore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, è obbligato ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse

pubbliche. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata Legge, l'Appaltatore dichiara che i conti correnti bancari/postali dedicati sono i seguenti:

- IBAN _____, presso banca _____, intestato a _____.

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

- _____ (C.F. _____).

9.9 L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Committente, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. L'Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Committente, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

9.10 Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto sarà risolto di diritto dalla Committente in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all'Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti

dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, la Committente provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

9.11 Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili alla Committente, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.

9.12 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila) maturati dall'Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, l'Amministrazione -ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale- procederà alla sospensione del pagamento.

Art. 10 – Risoluzione

10.1 In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto ed ai contratti esecutivi dallo stesso discendenti (ed indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto) che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione -a mezzo posta elettronica certificata per porre fine all'inadempimento - l'Amministrazione medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, ed enunciati al punto 6.9 del presente documento, il presente Accordo Quadro ed i contratti esecutivi

dallo stesso discendenti, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito.

In ogni caso, si conviene che il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti potranno essere risolti di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, oltre che nei casi indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (Oggetto), 3 (Durata), 5 (Modalità di esecuzione ed oneri a carico dell'Appaltatore), 6 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 9 (Fatturazione e modalità di pagamento), 11 (Divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 12 (Recesso), 13 (Garanzia di esecuzione), 14 (Subappalto), 15 (Responsabilità civile), 18 (riservatezza), 23 (Patti d'integrità) e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 8 maturate dall'Appaltatore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi dei singoli contratti esecutivi.

10.2 L'Amministrazione potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore -a mezzo posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del presente Contratto;
- b) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

c) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;

d) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal Capitolato, dal presente Accordo e dalla legislazione vigente;

e) mancato reintegro della cauzione;

f) mancato rispetto dei Patti di Integrità;

g) inadempimento agli obblighi di comunicazione previsti dal D.lgs. n. 159/2011 o da ulteriori disposizioni antimafia emanate successivamente alla stipula del presente Accordo, e ad ogni ulteriore obbligo indicato all'art. 17 (Disposizioni antimafia) del presente Accordo.

h) negli altri casi previsti nel presente Contratto.

La Committente procederà alla risoluzione del presente accordo quadro qualora l'appaltatore non sia più in possesso dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

La Committente, inoltre, procederà alla risoluzione del presente Accordo qualora nei confronti dell'Appaltatore e/o dei componenti la compagine sociale di esso, e/o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

10.3 La risoluzione del contratto obbliga l'Appaltatore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data specificata con apposita PEC, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso, in favore della Committente, dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione.

In caso di mancata riconsegna dell'Assuntore, rispetto alla data fissata dalla Committente, l'Assuntore è tenuto al pagamento della penale giornaliera quantificata in 100,00 € (dicasi euro cento), salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di risoluzione l'Amministrazione ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere all'esecuzione del Contratto e dei relativi contratti esecutivi a spese dell'Appaltatore.

Art. 11 – Divieto di cessione del contratto-cessione dei crediti

11.1 Fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, in materia di vicende soggettive dell'Appaltatore del contratto, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

11.2 In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

11.3 Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 106, comma 13 del D.lgs. 50/2016 e

le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52.

Le cessioni dei crediti diverranno efficaci ed opponibili alla stazione appaltante solo qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Art. 12 – Recesso

12.1 L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, ossia per singolo ambito territoriale, dal presente Accordo quadro e dai contratti esecutivi dallo stesso discendenti, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, dandone preventiva comunicazione all'appaltatore a mezzo posta elettronica certificata.

12.2 Alla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

12.3 L'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

12.4 Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e ss.mm.ii., Agenzia delle Entrate ha diritto di recedere qualora il lavoro di cui trattasi divenga acquisibile mediante una sopravvenuta convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione stessa e il Contraente non acconsenta alle conseguenti modifiche delle condizioni economiche offerte in sede di

gara. L'Amministrazione procederà con il recesso previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 13 - Garanzia di esecuzione

13.1 A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore ha costituito garanzia fideiussoria n. _____ del _____, emessa da _____, una garanzia di esecuzione a favore di Agenzia delle Entrate per una somma pari ad € _____.

13.2 In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla garanzia di cui al precedente comma, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori danni subiti.

13.3 La garanzia di cui al comma 1 dell'art.103 del Codice, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

13.4 Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro. In caso di mancata reintegrazione la stessa verrà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore ai sensi del comma 1 dell'art. 103

del Codice.

L'Agenzia considererà risolto di diritto il contratto qualora non fosse possibile la citata reintegrazione con i restanti ratei di prezzo, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno subito.

13.5 Inoltre, ai sensi dell'art. 103, comma 6, D.lgs. 50/2016, l'operatore economico è tenuto a prestare una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa per il pagamento della rata di saldo.

Art. 14 - Subappalto

14.1 Come previsto dall'art. 105 del Codice, così come modificato dall'art. 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella Legge 29 luglio 2021 n. 108, è consentito il ricorso al subappalto, ferma la necessità di indicare nella domanda di partecipazione le parti dei lavori che si intendono subappaltare e che il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Il subappaltatore dovrà essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni

oggetto del contratto di subappalto.

14.2 A tale fine, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione la documentazione di cui all'art. 105, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, AdE non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, AdE procederà a richiedere all'appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L'appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

L'Appaltatore dovrà trasmettere anche all'Amministrazione la documentazione relativa all'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

14.3 L'Amministrazione rilascerà l'autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e previo accertamento dei requisiti in capo al Subappaltatore.

14.4 Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è

responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

14.5 I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dall'appaltatore (ad eccezione di quanto previsto dall'art 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016), il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2016. L'appaltatore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

14.6 L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 105 comma 12 del Codice, deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

14.7 In caso ricorrano motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo al subappaltatore, le Amministrazioni revocheranno l'autorizzazione al subappalto.

14.8 L'appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture

quietanzate nei termini previsti, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

14.9 L'appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalle Amministrazioni inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

14.10 In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 15 – Responsabilità civile

15.1 L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o cose, delle Amministrazioni e/o di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze o quant'altro attiene all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili ad essa o a soggetti da essa incaricati.

15.2 A norma dell'art. 103 comma 7 del Codice Appalti, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile (R.C.T.) che tenga indenne la Committente per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro un milione);

15.3 Resta inteso che eventuali franchigie o scoperti previsti nelle suddette polizze resteranno a carico dell'Appaltatore, assumendo questa l'obbligo dell'integrale risarcimento del danno arrecato alle Committenti e/o a Terzi.

15.4 L'Appaltatore è inoltre responsabile per i danni non coperti dall'assicurazione o eccedenti il massimale previsto.

15.5 Le predette polizze assicurative dovranno essere dedicate esclusivamente alle attività oggetto del presente Contratto, avere validità dalla data di stipula del Contratto fino al completamento delle prestazioni previste nel Contratto medesimo - con efficacia della garanzia anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio.

15.6 Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Committente e che, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subito.

15.7 Resta in ogni caso inteso che l'Appaltatore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l'assicurazione presentata – ancorché accettata dalle Committenti - non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta - iniziale ovvero sopravvenuta - inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità

economica dell'assicuratore, etc.).

Art. 16 – Oneri fiscali, spese contrattuali

16.1 Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del presente accordo, ivi comprese le spese di registrazione, di bollo e ogni altro onere tributario.

Il Contraente deve provvedere a corrispondere all'Agenzia le spese relative alla pubblicità legale della procedura, ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione per legge.

16.2 L'Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Ai sensi dell'art. 1 comma 295 della L. 296/2006 alle Agenzie fiscali si applicano le disposizioni riguardanti le Amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e, segnatamente, in esso, dell'art. 57 comma 7.

Art. 17 - Disposizioni antimafia

17.1 L'Appaltatore prende atto che l'affidamento delle attività, oggetto del presente Contratto, è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

In particolare, l'Appaltatore garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori

che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

17.2 L'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alle Committenti ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'Appaltatore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2001, anche successivamente alla stipula del Contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Contratto.

17.3 L'Amministrazione si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.

17.4 Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell'arco della durata del Contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà della Committente di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti, il Contratto si risolverà di diritto ove l'Appaltatore non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.

Art. 18 – Riservatezza

18.1 L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

18.2 L'appaltatore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.

A tal proposito l'appaltatore dovrà prevedere ogni misura atta a garantire i requisiti di sicurezza delle informazioni trattate, con riferimento a riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nel rispetto degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

18.3 In caso di inadempimento delle obbligazioni di cui al presente articolo le Amministrazioni potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Art. 19 – Tutela dei dati personali

19.1 Lo svolgimento delle attività dedotte in Contratto implica un trattamento di dati personali, in specie riferibili a generalità, codice fiscale, posizione debitoria, conto corrente dedicato dell'Appaltatore. Con la sottoscrizione del presente contratto e per la durata del medesimo, l'Appaltatore assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, come meglio dettagliato nell'articolo seguente "Designazione del

Responsabile del trattamento”.

19.2 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Accordo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente Accordo e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 679 del 2016 e del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101).

19.3 Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l’esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.

19.4 Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria.

19.5 Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

19.6 Le Parti dichiarano di aver provveduto, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito “Regolamento”).

19.7 I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del contratto verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

19.8 I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

19.9 L'Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet www.agenziaentrate.it, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge. L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione del contratto.

Art. 20 – Designazione del Responsabile del trattamento

20.1 L'Appaltatore è designato dall'Agenzia delle Entrate "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016. Di seguito sono fornite le istruzioni che il Responsabile è tenuto ad osservare per le finalità strettamente legate all'esecuzione del Contratto.

20.2 Il Responsabile, accettando la designazione, conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni che seguono e a quanto, in generale, imposto dalla vigente normativa e dai

provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

20.3 Il Responsabile è autorizzato, per conto del Titolare, a trattare tutti i dati personali necessari per l'esecuzione delle prestazioni per le sole finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del Contratto e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza alle prescrizioni di legge con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione.

20.4 I dati personali debbono essere protetti in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente e in accordo a quanto riportato nel Contratto.

20.5 Il Responsabile non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non può, inoltre, diffondere né comunicare dati, oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto.

20.6 Il Responsabile si impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti, autorizzati al trattamento dei dati, le disposizioni in materia di protezione dati personali al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso ai dati non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed in tal senso si impegna a formare adeguatamente i propri dipendenti in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto e a non divulgarli in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione se non

per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

20.7 Il Titolare autorizza il Responsabile alla nomina di altri responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per metter in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016. Qualora il sub responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dati, il Responsabile designato conserva, nei confronti del Titolare, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

20.8 Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per fatti imprevisti (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.), è suo dovere avvertire immediatamente il Titolare ed attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia, nonché concordare eventuali ulteriori misure di protezione.

20.9 Il Responsabile si impegna ad attuare la protezione dei dati personali sin dal momento della progettazione e per impostazione predefinita, adottando le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del Regolamento UE 679/2016 e mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate al trattamento dei dati. Il Responsabile dichiara di adottare, nella progettazione, sviluppo e gestione di tutti i servizi informatici, tutti gli accorgimenti di sicurezza informatica in linea con i più elevati standard e best practice, idonei a garantire i più elevati livelli

di protezione delle informazioni (per gli aspetti di riservatezza, integrità e disponibilità), ivi incluso il livello di trasporto dei dati, nel loro intero ciclo di vita: invio, acquisizione e memorizzazione, trattamento ed elaborazione e di tutte le eventuali ulteriori operazioni.

20.10 Il Responsabile dichiara di aver posto in essere idonee procedure tecniche per la verifica di eventuali vulnerabilità del sistema in tutte le sue componenti, e di avere attuato tutte le misure tecniche necessarie al loro superamento.

20.11 Il Responsabile dichiara di aver adottato specifiche procedure tecniche e organizzative al fine di garantire: a) che i dati siano accessibili al solo personale specificatamente incaricato ed esplicitamente autorizzato; b) il monitoraggio e mantenimento del livello di sicurezza del servizio (rilevazione di vulnerabilità, patching, rilevazione di intrusioni...).

20.12 Il Responsabile mette a disposizione del Titolare la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto dei propri obblighi e per contribuire alla relativa attività di verifica.

20.13 I Responsabili della protezione dei dati personali sono:

- per l'Agenzia delle Entrate, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo.@agenziaentrate.it;

- per l'Appaltatore, il dott. _____, il cui dato di contatto è _____.

20.14 Il Responsabile comunica al Titolare ogni violazione di dati personali senza ingiustificato ritardo (data breach). Tale comunicazione è accompagnata da ogni documentazione utile a permettere al Titolare,

se necessario, di notificare la violazione al Garante per la Protezione Dati Personali.

20.15 Al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, il Responsabile deve assistere il Titolare, con misure tecniche organizzative adeguate.

20.16 Il Responsabile dichiara di tenere per iscritto un Registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare e le relative misure di sicurezza tecniche-organizzative adottate.

Art. 21 – Responsabile unico del procedimento e Direttore dei lavori

21.1 Ciascuna Direzione regionale, le Direzioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate provvederanno, nell'ambito dei rispettivi contratti esecutivi, alla nomina del relativo Responsabile unico del procedimento per la fase di esecuzione e del Direttore dei Lavori di cui al D.M. n.49 del 7 marzo 2018.

Art. 22 – Responsabile per l'Appaltatore

22.1 L'appaltatore designa sin d'ora quale proprio responsabile del Contratto con l'AdE il dott. _____, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente dell'appaltatore con l'AdE.

22.2 Il responsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata e fax.

22.3 Le comunicazioni al responsabile del Contratto pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:

➤ Contatto: _____;

➤ Telefono _____;

➤ E-mail: _____.

L'appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

22.4 Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell'appaltatore medesimo.

22.5 Il responsabile di contratto dell'appaltatore opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione delle Amministrazioni coordinandosi con i medesimi.

Art. 23 - Patti d'integrità

23.1 L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione, dei Patti d'integrità che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. L'appaltatore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con i Patti d'integrità. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

23.2 L'Appaltatore prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente legislazione antimafia, incluse le disposizioni di cui alla Legge n.

136/2010 e s.m.i., ed al D.lgs. 6.9.2011, n. 159 e s.m.i.

23.3 L'Agenzia si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85, D.lgs. n. 159/2011.

Art. 24 – Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma restando esclusa la compromissione in arbitri

Art. 25 – Clausola finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

Il presente atto pubblico informatico è redatto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia sotto mie direttive, in modalità elettronica, così come previsto dall'art. 32 del Codice dei contratti pubblici ed ai sensi dell'art. 47ter, comma 2, della Legge notarile, è stato da me Ufficiale Rogante pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti, i quali lo approvano e lo sottoscrivono, con me Ufficiale Rogante mediante strumenti informatici, essendo le

ore _____, occupa _____ pagine e fin qui la

F.to digitalmente – _____

F.to digitalmente – _____

F.to digitalmente -

F.to digitalmente – _____